AGRICONSERVE REGA

QUADRO RIASSUNTIVO PRESCRIZIONI:

- obbligo di rispettare i valori emissivi e tutto quanto indicato nel Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al provvedimento autorizzativo, nonché tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano;
- obbligo di comunicare tempestivamente all'ARPAC, al Comune competente e all' ufficio preposto della Regione Campania eventuali superamenti dei su indicati valori, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
- obbligo di trasmettere all'ARPAC, al Comune competente e all'ufficio preposto della Regione Campania i risultati degli autocontrolli, secondo i tempi e le modalità indicati nel provvedimento autorizzativo e nel piano di monitoraggio e controllo;
- obbligo di versare la tariffa di controllo nei tempi indicati nel provvedimento autorizzativo, secondo le modalità indicate dall' autorità competente;
- obbligo di effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PARERE FINALE ARPAC:

Matrice Acque Reflue

- negli autocontrolli settimanali al punto di scarico PF1 (recapitante nel canale "Il Corrente") prevedere il monitoraggio anche dei parametri Escherichia Coli e idrocarburi totali:
- negli autocontrolli semestrali al punto di scarico PF2 e al punto di controllo PC1 prevedere il monitoraggio anche del parametro idrocarburi totali;
- negli autocontrolli ai punti di scarico PC3 e PC4 prevedere un monitoraggio semestrale così ripartito:
 - una volta l'anno di tutti i parametri previsti tabella 3 dell' allegato V parte Terza del D.L.gs 152/06:
 - una volta l'anno prevedendo gli stessi parametri del controllo settimanale a punto di scarico PF1 (con le integrazioni previste al punto a);
- inserire nel paragrafo delle emissioni idriche del PMeC quanto dichiarato nella nota di riscontro di cui al punto 1 a) cioè che "nell'ambito del Report annuale autocontrolli, verranno elaborati i dati di monitoraggio registrati in merito ai valori di volumi di acqua prelevata, volumi di reflui scaricati, pH, concentrazione parametri monitorati settimanalmente/annuale (Tabella PMeC: 02 e 02a del nuovo PMeC presentato)

- fornendo almeno la media annuale ed evidenziandone l'andamento nel tempo (variabilità)";
- nell' ambito del Report annuale autocontrolli, elaborare i dati di monitoraggio registrati in merito ai valori di volumi di acqua prelevata, volumi di reflui scaricati, pH, concentrazione parametri monitorati settimanalmente/annuale (Tabella PMeC: 02 e 02a del nuovo PMeC presentato) fornendo almeno la media annuale ed evidenziandone l'andamento nel tempo (variabilità).

Matrice Aria

- il limite obiettivo per EA1 va rispettato anche successivamente al 2024, pertanto deve essere riportato anche nelle schede del PMeC relative ai limiti da rispettare dal 01/01/2025. Rendere coerenti i dati nel PMeC, nella scheda L e nella scheda E bis;
- prevedere il convogliamento dei camini EA1 ed EA2 in un sol punto emissivo, atteso che le motivazioni tecniche riferite della non convogliabilità (la distanza intercorrente tra i due generatori di vapore e la discontinuità di funzionamento) non risultano esaustive a fronte dei dati rilevabili dalla documentazione tecnica prodotta. Qualora le motivazioni ostative fossero incolmabili tecnologicamente ed economicamente, ai sensi dell'art.270c6, il flusso di massa complessivo dell'impianto in considerazione:
- dei valori limite obiettivo (pari al 50% dei valori limite per EA1),
- delle portate pari a 5500 Nmc/h per EA1 per quanto esplicitato nel riscontro al punto 3 e 8000 Nmc/h per EA2, dato stimato dal proponente, dovrà rispettare un valore di 0,7 Kg/h, corrispondente al flusso di massa stimato per l'ipotetico camino equivalente.

Matrice Rifiuti

- relativamente al monitoraggio e controllo per la matrice rifiuti, le attività relative ai campionamenti, tempistiche, tipologie di analisi, registri, ecc., vanno effettuate nel rispetto delle procedure applicative previste dalle linee guida SNPA (classificazione rifiuti, Delib. n. 105/2021 e s.m.i.) ed alle norme tecniche di settore, nonché di quanto previsto dal D.D. 95 del 9/11/2018 e s.m.i. per gli autocontrolli annuali (modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale);
- per ogni di attività di verifica periodica prevista dal PMeC, compresa quella della tenuta idraulica delle vasche, le schede di verifica e di manutenzione devono essere raccolte e archiviate, tenute a disposizione dell'autorità di controllo;

RACCOMANDAZIONI che si propone all'Autorità competente di accogliere prima della conclusione del procedimento o nel decreto di autorizzazione, al fine di chiarire al meglio il contesto di riferimento per le future attività di controllo ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 e 4:

Matrice Rifiuti

- le aree di deposito dei rifiuti devono essere segnalate in sito con specifico cartello indicante la tipologia di rifiuti e lo specifico codice EER, separando i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, nel rispetto delle aree autorizzate e di cui alle planimetrie (Tav. S e V, arch. E. D'Ambrosio, 15/3/2023) nonché delle norme sul deposito temporaneo [art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 (TUA) «... c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i

rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose ...»]; i rifiuti liquidi devono essere depositati in contenitori idonei con adeguati bacini di contenimento; i contenitori dei rifiuti, differenziati per tipologia, devono essere a tenuta e coperti; i rifiuti stoccati in cumuli devono essere confinati a mezzo di idonee strutture (tipo new-jersey) e protetti dagli agenti atmosferici;

 durante la fase di dismissione dell'impianto le relative operazioni devono essere effettuate e i materiali gestiti nel rispetto delle procedure del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché delle altre norme di legge, per quanto applicabili.

Matrice Aria

 aggiornare il PMeC, la scheda L e tutta la documentazione con i limiti obiettivo da rispettare per EA1 anche successivamente al 31/12/2024 e con i valori definitivi delle portate da autorizzare così come sopra indicate.

Matrice Acque Reflue

- aggiornare/integrare la documentazione di riferimento in merito alla gestione delle acque reflue con:
- Scheda H: aggiornare il recapito finale del punto di scarico dell'impianto di 1° pioggia (identificato con il n.1 in planimetria T), riportando scarico nella pubblica fognatura di via foce;
- Tavola T: aggiornare le sigle dei punti di controllo in uscita dai due impianti di prima pioggia, in quanto rappresentati con la medesima sigla PC1, anziché PC1 e PC3
- Allegato U: riportare integramente quanto dichiarato nella nota di riscontrato di cui al punto 1 b in merito ai due impianti di depurazione per il trattamento delle acque di dilavamento del piazzale d'ingresso (1 e 2).

La documentazione integrativa richiesta dall'ARPAC (prescrizioni e raccomandazioni) e non inclusa negli allegati al provvedimento finale dovrà essere inviata all'ARPAC per le verifiche di competenza e alla UOD 50.17.08, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto autorizzativo. La suddetta documentazione dovrà essere resa disponibile in fase di controlli documentali e/o sopralluoghi effettuati presso l'impianto.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PARERE DELL'UNIVERSITÀ "PARTHENOPE":

 è necessario che, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo, la società trasmetta il riscontro alla seguente prescrizione dell'Università "Parthenope" relativa alla diagnosi energetica con indicazione del termine entro cui la stessa sarà effettuata:

"l'azienda presenti una diagnosi energetica, da far effettuare a soggetti certificati ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014, nel caso in cui risulti impresa a forte consumo di energia".